

Pregiudizialità penale e liti civili di danno soggettivamente complesse: le Sezioni unite e le norme “sanzionatorie” che diventano premianti

di Diego Volpino*

SOMMARIO: 1. Il caso: Cass., sez. un., 21.5.2019, n. 13661. – 2. L’art. 75, comma 3º, cod. proc. pen. come regola di bilanciamento di interessi. – 3. Pregiudizialità penale e processo civile litisconsortile dal lato passivo... – 4. *Segue*: ...con pluralità di danneggiati. – 5. Rilievi conclusivi.

1. Il caso: Cass., sez. un., 21.5.2019, n. 13661.

A seguito del decesso di C.M. in conseguenza di un sinistro stradale, i fratelli si costituiscono parte civile (*iure proprio*) nel processo penale a carico di B.F., proprietario e conducente del veicolo. Successivamente alla condanna dell'imputato in primo grado (appellata e dunque non ancora irrevocabile), gli stessi (stavolta in qualità di eredi), insieme alla moglie ed ai figli della vittima, instaurano nei confronti del condannato e della sua assicurazione per la r.c.a. autonomo giudizio civile risarcitorio, che viene sospeso ex art. 75, comma 3º, cod. proc. pen., con ordinanza contro la quale è proposto regolamento di competenza. Assegnato il ricorso alla sottosez. 3ª della sez. VI civile della Supr. Corte, la stessa rileva l'opportunità di rimetterne la decisione alle sez. un., al fine di stabilire se nel caso in esame la sospensione debba operare rispetto a tutti i litisconsorti, oppure soltanto all'azione di danni esercitata nei confronti del condannato, ovvero non debba applicarsi *in toto*¹.

Le sez. un. optano per quest'ultima soluzione, rimar-

cando che i casi di sospensione ex art. 75, comma 3º, cod. proc. pen. esigono di essere interpretati restrittivamente, specie alla luce del canone costituzionale della ragionevole durata del processo.

2. L’art. 75, comma 3º, cod. proc. pen. come regola di bilanciamento di interessi.

Quantunque non manchino ragioni per affermare che, in ambito giurisdizionale, l'armonia delle decisioni continui a rappresentare un obiettivo degno di essere perseguito², occorre riconoscere che, nel contesto dei rapporti tra processo civile e penale, le ipotesi in cui una autentica disarmonia tra pronunce ha modo di profilarsi possono dirsi piuttosto rare e tutto sommato tollerabili, tenuto conto delle profonde differenze che caratterizzano i modelli cognitivi dei due riti³. Condivisibile appare pertanto il *favor*, di cui è espressione l'art. 75 cod. proc. pen., verso l'autonomia ed il separato procedere del processo civile per i danni e le sostituzioni rispetto a quello penale⁴, *favor temperato*

* Contributo pubblicato in base a *referee*.

¹ Cass., ord. 30.10.2018, n. 27716, in *Pluris*, su cui v. anche *infra*, il § 3.

² V., *si vis*, VOLPINO, *Sospensione necessaria, accertamento incidentale e ragionevole durata del processo*, in questa *Rivista*, 2003, I, 443 ss.; ID., *L'economia della sospensione necessaria per pregiudizialità civile tra celerità dei giudizi ed uniformità delle decisioni*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2004, 1460 ss.

³ In arg., cfr. GIUSSANI, voce «Sospensione del processo», nel *Digesto IV ed.*, *Disc. priv.*, sez. civ., Utet, 1998, 611; POLI, *Sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 520 ss.; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, Giappichelli, 2017, 286; ZENO-ZENOVICH, *La responsabilità civile da reato*, Cedam, 1989, 132 ss., 218; ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Giappichelli, 2000, 286 ss., 448; LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Giappichelli, 2009, 40 ss., 66 ss.; CASS. PEN., sez. un., 24.4.2014, n. 38343, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, 1925, con nota di FIANDACA, *Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale*, e di RONCO, *La riscoperta della volontà nel dolo*; in *Giur.*

it., 2014, 2565, con nota di BARTOLI, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyessenkrupp*; CASS., sez. un., 26.1.2011, n. 1768, in *Foro it.*, 2011, I, 2411, con nota di CASORIA; in *Riv. dir. proc.*, 2011, 984, con nota di SANDULLI, *In tema di giudicato penale nel processo civile*; *ibid.*, 2012, con nota di HENKE, *Le Sezioni Unite escludono l'efficacia extra-penale delle sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato*; in *Corr. giur.*, 2011, 644, con nota di DI MAJO, *Il danno e il reato (tornando a Carnelutti)*; CASS. PEN., sez. un., 29.5.2008, n. 40049, in *Cass. pen.*, 2009, 883 ss., con nota di SANTALUCIA.

⁴ Cfr. AMODIO, *Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in AMODIO e DOMINIONI (dir.), *Commentario del nuovo cod. proc. pen.*, I, Giuffrè, 1989, 434; TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1990, 889 ss.; DI CHIARA, voce «Parte civile», nel *Digesto IV ed.*, *Disc. pen.*, IX, Utet, 1995, 243 s., 245; MANISCALCO, *L'azione civile nel processo penale*, Cedam, 2006, 2; CASS. PEN., 20.12.1993, in *Giur. it.*, 1995, II, 250, con nota di PAULESU.

soltanto dal comma 3° della norma, che al ricorrere di particolari situazioni impone la sospensione della causa civile in attesa della formazione del giudicato penale⁵. Anzi, proprio la lettura della sentenza in commento dimostra come meglio sarebbe forse stato se il legislatore del 1988 non avesse previsto alcuna norma di raccordo tra i due riti, se non altro per evitare che la giurisprudenza si sentisse chiamata ad ingaggiare l'ennesima crociata volta ad eroderne l'ambito applicativo

in nome della ragionevole durata di un processo che, come si è con realismo rimarcato, continua al di là di tutto ad essere «lungo come la fame»⁶.

Com'è noto, l'art. 75, comma 3°, cod. proc. pen. stabilisce che, in pendenza di un processo penale a carico del danneggiante, la causa civile riparatrice debba essere sospesa ove sia stata instaurata successivamente a) all'esercizio della (medesima⁷) azione civile in sede penale ovvero b) alla emanazione della senten-

⁵ Secondo l'orientamento prevalente, le uniche ipotesi di sospensione del processo civile per pendenza del processo penale sarebbero quelle contemplate dall'art. 75, comma 3°, nei limiti in cui gli artt. 651 e segg. cod. proc. pen. consentono all'accertamento penale di svolgere efficacia nella causa civile riparatrice (CRISTIANI, *Manuale del nuovo processo penale*, Giappichelli, 1989, 113; MENCHINI, voce «Sospensione del processo civile – a) Processo civile di cognizione», in *Enc. dir.*, XLIII, Giuffrè, 1990, 46; TRISORIO LUZZI, *Riforma del processo penale e sospensione del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 529 ss.; PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Jovene, 1991, 48; ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Cedam, 1991, 119; CIVININI, *Sospensione del processo civile per c.d. «pregiudizialità» penale: questioni teoriche e riflessi pratici*, in *Foro it.*, 1991, V, 372; TOMMASEO, *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, in AA. Vv., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, Atti del Convegno di studio (Trento, 18-19 giugno 1993), Giuffrè, 1995, 14; Id., *Giurisdizione civile e giurisdizione penale*, in AA. Vv., *Studi in onore di L. Montesano*, I, Cedam, 1997, 269 ss.; BINA, sub art. 295, in COMOGGIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA, *Commentario del cod. proc. civ.*, III, 2, Utet giuridica, 2012, 516; CONSOLO, *op. cit.*, 286 s.; LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Giuffrè, 2017, 240 s.; SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, Giuffrè, 2017, 502; CHILIBERTI, *L'azione civile nel processo penale*, a cura di BRUSCO, Giuffrè, 2017, 908 ss.; GIACOMELLI, sub art. 295, in CONSOLO (dir.), *Codice di procedura civile commentato*, II, WKI, 2018, 878; CASS., 22.6.2017, n. 15470, in *Soc.*, 2017, 1040; CASS., ord. 22.12.2016, n. 26863, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce «Giudizio (rapporto)», n. 14; Cass., 17.2.2010, n. 3820, *ivi*, 2010, voce cit., n. 11; Cass., 18 gennaio 2007, n. 1095, *ivi*, 2007, voce cit., n. 26; Cass., 12.6.2006, n. 13544, *ivi*, 2006, voce cit., n. 30; Cass., 25.3.2005, n. 6478, *ivi*, 2005, voce cit., n. 18; Cass., 10.8.2004, n. 15477, *ivi*, 2004, voce cit., n. 4; Cass., 9.4.2003, n. 5530, *ivi*, 2003, voce «Procedimento civile», n. 51; Cass., 28.5.2001, n. 7242, *ivi*, 2001, voce «Giudizio (rapporto)», n. 9; Cass., 16.3.2001, n. 3825, in *Giust. civ.*, 2002, I, 2209, con nota di ZUPANO, *Sospensione necessaria per pregiudizialità penale e azioni civili risarcitorie*; Cass., 14.9.2000, n. 12141, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce «Procedimento civile», n. 352; Cass., 24.1.2000, n. 751, *ivi*, 2000, voce cit., n. 67; Cass., 28.12.1998, n. 12855, in *Foro it.*, 1999, I, 1483; Cass., 21.9.1998, n. 9440, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce «Giudizio (rapporto)», n. 33; Cass., 7.5.1997, n. 3992, in *Giur. it.*, 1997, I, 1163; Cass., 27.1.1996, n. 1501, in *Foro it.*, 1997, I, 1758, con nt. di TRISORIO LUZZI, *Sulla abrogazione della sospensione del processo per «pregiudizialità» penale*, e in *Corr. giur.*, 1997, 1404, con nota di PAGNI, *Sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale influente?*, potendosi al più scorgere talune ulteriori specifiche disposizioni di legge, ex art. 211 disp. att. cod. proc. pen., tra cui peraltro non rientrerebbe l'art. 295 cod. proc. civ. (CIPRIANI, voce «Sospensione del processo – I) diritto processuale civile», in *Enc. giur. Treccani*, XXX, Ed. Enc. it., 1993, 6; BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Esi, 1994, 79 s. e 86; TARZIA-DANOVI, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Giuffrè, 2014, 233, testo e nt. 59; Cass., sez. un., 11.2.1998, n. 1445, in *Foro it.*, 1999, I, 989), nella struttura delle quali l'effetto giuridico reato si atterrebbe ad elemento costitutivo della fattispecie descritta dalla norma civile, come ad es. si ha in tema di risarcimento del danno morale ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ., di indegnità a succedere ex art. 463 cod. civ., di risarcimento e/o di regresso nei confronti del datore di lavoro per infortunio sul lavoro implicante reato a norma degli artt. 10 e 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 (cfr. CONSOLO, *Del coordinamento fra processo penale e processo civile: antico problema risolto a metà*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, 229 s.; Id.,

Ancora sulla sospensione per pregiudizialità penale, in AA. Vv., *Nuovi profili*, cit., 78 s.; Id., sub art. 295, in CONSOLO-LUISO-SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Giuffrè, 1996, 294; in analogo senso, MENCHINI, voce «Accertamenti incidentali», in *Enc. giur.*, I, Ed. Enc. it., 1995, 2, nonché, limitatamente alla normativa infortunistica, MERLIN, *Sospensione per pregiudizialità ed effetti civili dipendenti dalla pretesa punitiva dello Stato*, in AA. Vv., *Nuovi profili*, cit., 161 ss.; v. altresì SCALA, *Considerazioni sui nuovi rapporti tra processo penale e processo civile connesso*, in *Dir. e giur.*, 1998, 339 ss.; ZUPANO, *Rapporti*, cit., 242 ss. In *giur. Cass.*, 21.12.2010, in *Giur. it.*, 2011, 2113, con nt. di RONCO, *Note minime sul coordinamento degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p.*; Cass., 14.12.2010, n. 25272, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce «Procedimento civile», n. 308; Cass., 3.7.2009, n. 15641, ord., *ivi*, 2009, voce «Giudizio (rapporto)», n. 26; Cass., 12.6.2007, n. 15657, ord., *ivi*, 2007, voce cit., n. 29; Cass., 21.6.2007, n. 14385, in *Foro it.*, 2007, I, 1385; Cass., sez. un., 5.11.2001, n. 13682, ord., in *Giust. civ.*, 2002, I, 2209 ss., con nt. di ZUPANO, *Sospensione necessaria*, cit.).

Contra, assumendo che la riformulazione dell'art. 295 cod. proc. civ., avvenuta nel 1990, avrebbe reintrodotta la sospensione per pregiudizialità penale anche al di là delle ipotesi previste dall'art. 75, comma 3°, ogni qual volta l'accertamento penale possa produrre effetti in quello civile (anche non di danno) ex art. 654 cod. proc. pen., v. CAPPONI, *La «nuova» pregiudizialità penale tra esercizio delle azioni civili e vincoli del giudicato*, in *Corr. giur.*, 1989, 73 ss.; Id., *A proposito di nuovo processo penale e sospensione del processo civile*, in *Foro it.*, 1991, V, 348 ss.; VELLANI, *Considerazioni sulla sospensione del processo civile alla luce del nuovo codice di procedura penale e dei provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1991, 770 ss, 778; COMOGGIO, *La sospensione necessaria del processo*, in TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, Utet, 2000, 402 ss.; Id., *L'azione civile nel processo penale e le strategie di tutela del diritto al risarcimento*, in questa *Rivista*, 2001, II, 167 s. nt. 33; GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992, 441 ss.; SPANGHER, *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, in AA. Vv., *Nuovi profili*, cit., 38 nt. 10; GIANCOTTI, *Brevi note sul rapporto tra giudizio risarcitorio civile per illeciti aventi anche rilevanza penale e successiva costituzione di parte civile*, in *Giur. it.*, 2008, 1462; Cass., 15.1.2014, n. 673, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce «Giudizio (rapporto)», n. 21; Cass., 21.6.2012, n. 10417, ord., *ivi*, 2012, voce cit., n. 5; Cass., 15.1.2008, n. 647, in *Giust. civ.*, 2008, I, 1924; Cass., 22.3.2005, n. 6149, ord., in *Rep. Foro it.*, 2005, voce «Procedimento civile», n. 254; Cass., 2.8.2004, n. 14804, *ivi*, 2004, voce cit., n. 299.

⁶ Così RICCI, *Nooo! (La tristissima sorte della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Cassazione: da garanzia in cerca di attuazione a killer di garanzie)*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 975. Sulle implicazioni, non necessariamente negative, derivanti da una rilettura dell'esercizio dell'azione civile in sede penale alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, cfr. LAVARINI, *op. cit.*, 2 ss., la quale, in controtendenza rispetto all'impostazione seguita anche dalla pronuncia in commento, osserva che «ragionando in termini di economia non del processo, ma dei processi, il concentrare in un'unica sede l'esame dei risvolti penalistici e di quelli pubblicistici appare invece un fattore di snellimento»; per analoghi rilievi, v. BENENATI, *Quali controlli sui provvedimenti concernenti l'ammissibilità della parte civile?*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, 762.

⁷ Sull'identità intercorrente tra gli oggetti delle domande avanzate tramite l'esercizio dell'azione civile in sede penale e, successivamente, in sede propria, quale presupposto della sospensione ex art. 75, comma

za penale di primo grado. All'evidenza, la norma si pone dunque come eccezione alla regola dell'autonomia dei due processi⁸, tant'è che, ove il danneggiato si astenga dall'esercitare l'azione civile in sede penale, la causa civile dal medesimo promossa (purché prima della sentenza penale) non risente di alcuna sospensione⁹.

Aderendo all'opinione di una parte della dottrina¹⁰, la decisione in esame sostiene che tale norma persegue una finalità sanzionatoria nei confronti del danneggiato che si costituisca parte civile, "reo" di gravare il giudice penale dell'esame di questioni ulteriori rispetto a quelle necessarie ad accertare la responsabilità dell'imputato e, così facendo, di frustrare le esigenze di speditezza e di sollecita definizione del relativo processo. Da qui, quale effetto punitivo, l'assoggettamento del danneggiato *i)* alla sospensione del processo civile instaurato dopo la (revoca della) sua costituzione di parte civile o dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, e *ii)* agli effetti dell'eventuale giudicato di assoluzione *ex art.* 652, comma 1° cod. proc. pen. Vantaggioso sarebbe, viceversa, l'esercizio dell'azione civile in sede propria, che se tempestivo e non preceduto dalla costituzione di parte civile, non solo evita al danneggiato la sospensione della causa civile e l'assoggettamento al giudicato assolutorio, ma gli consente altresì di fruire degli effetti derivanti dalla eventuale condanna dibattimentale *ex art.* 651 cod. proc. pen., la cui applicazione prescinde dalla sua partecipazione al processo penale¹¹. In sostanza, la sospensione sanzionerebbe il comportamento del danneggiato che, nel caso *a)*, aumenta il lavoro del giudice penale ritardando la definizione del processo e, nel caso *b)*, si mostra attendista e disinteressato all'esercizio dell'azione civile in sede propria fino alla sentenza penale di primo grado¹².

Prendendo le mosse da quest'ultima situazione, si potrebbe tuttavia obiettare che, se a dominare il mondo deve per forza essere il principio della ragionevole

durata del processo, coerenza vorrebbe che ciò valesse sia per quello penale che per quello civile. Ma se è vero che, rispetto a quello penale, l'attuazione di tale canone può dirsi incrementata dal fatto che il sopravvenuto esercizio dell'azione civile in sede propria, determinando la tacita revoca della costituzione di parte civile *ex art.* 82, comma 2° cod. proc. pen.¹³, rende più spedita la cognizione del giudice penale, lo stesso non può dirsi rispetto al processo civile. In altri termini, nel caso *b)* non è la ragionevole durata del processo a poter fondare una asserita sanzione nei confronti del disinteresse mostrato dal danneggiato verso l'esercizio dell'azione civile in sede propria, posto che se così fosse si punirebbe la condotta che più di tutte si conforma alla ragionevole durata del processo, che consiste nel non instaurarlo affatto. Invero, tenuto conto che, a parità di giudici impegnati a definirli, minore è il numero complessivo delle cause, minore è la loro durata, sarebbe contraddittorio punire il danneggiato proprio per il fatto di non averne instaurata (per giunta senza indugio) una di più.

Piuttosto, si potrebbe pensare che la sospensione prevista dall'art. 75, comma 3°, seconda ipotesi, si prefigga di incrementare l'armonia tra le decisioni, al contempo cercando potenzialmente di evitare l'instaurazione della causa civile. Certo, lo si riconosce, lo strumento della sospensione (per di più necessaria) è drastico, ma ciò non toglie che il legislatore possa avervi fatto ricorso non già per sanzionare un atteggiamento attendista del danneggiato¹⁴, quanto per indurlo a non instaurare la causa civile prima della formazione del giudicato penale ovvero, in mancanza, per far sì che il temporaneo approdo del processo penale, già giunto ad una prima sentenza, non rimanga del tutto ininfluente rispetto a quello civile appena iniziato¹⁵.

Un che di sanzionatorio pare per contro trasparire dall'analisi della prima fattispecie – *sub a)* – contemplata dall'art. 75, comma 3°. Tuttavia, se non proprio scorretto, pare comunque riduttivo e semplicistico af-

^{3°}, cfr. CASS. PEN., 19.12.2014, n. 3454, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce «Parte civile», n. 27; CASS., 18.3.2010, n. 6538, in *Foro it.*, 2010, I, 2460; CASS. PEN., 16.12.2009, n. 62, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce «Parte civile», n. 43.

⁸ Cfr. SCAPARONE, voce «Rapporti tra processo civile e processo penale», in *Enc. giur. Treccani*, XXV, Ed. Enc. it., 1991, 6.

⁹ Cfr. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. II, Cacucci, 2015, 273; CONSOLO, *sub art.* 295, cit., 285; SPAGNOLI, *L'esercizio dell'azione civile nel processo penale tra favor rei e favor separationis*, in *Giur. it.*, 2013, 2652.

¹⁰ Cfr. GRAZIOSI, *op. cit.*, 410, 421 s.; RESSANI, *La sospensione del processo*, in DITTRICH (dir.), *Diritto processuale civile*, II, Utet giuridica, 2019, 2461 ss.; ZUMPARO, *Rapporti*, cit., 259 ss.; PLAZZI, *Esercizio e trasferimento dell'azione civile nel giudizio penale e rito abbreviato alla luce della c.d. legge Carotti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001, 142; IAI, *sub art.* 75, nel *Cod. proc. pen. commentato*, I, a cura di GIARDA e SPANGHER, WKI, 2017, 865; DE ROBERTO, *Responsabile civile e processo penale*, Giuffrè, 1990, 101 nt. 4.

¹¹ Cfr. LAVARINI, *op. cit.*, 1 s.; BALENA, *Istituzioni*, II, cit., 273.

¹² Sul disinteresse per l'azione civile mostrato dal danneggiato in

entrambe le sedi quale giustificazione della sospensione prevista dalla seconda ipotesi dell'art. 75, comma 3°, v. CASS., 24.4.2009, n. 9807, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce «Giudizio (rapporto)», n. 25.

¹³ Cfr. MENCARELLI, voce «Parte civile», in *Enc. giur. Treccani*, XXII, Ed. Enc. it., 1990, 4; PENNISI, voce «Parte civile», in *Enc. del dir.*, agg. I, Giuffrè, 1997, 786.

¹⁴ Cfr. IAI, *op. cit.*, 865, il quale sottolinea l'eventualità che tale atteggiamento derivi dalle preclusioni temporali imposte per la costituzione della parte civile. Di diverso avviso BALENA, *op. cit.*, 274, per il quale la deroga all'indipendenza dei due processi si spiega «con la preoccupazione di non avvantaggiare oltre il lecito il danneggiato, evitando ch'egli possa stare tranquillamente alla finestra, per poi proporre un'autonoma azione in sede civile allorché il processo penale pervenga ad una sentenza assolutoria o appaia comunque indirizzato verso un esito a lui sfavorevole».

¹⁵ Cfr. CASS., 22.6.2017, n. 15470, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce «Giudizio (rapporto)», n. 19; CASS., 17.11.2015, n. 23516, *ivi*, 2015, voce cit., n. 24; CREMONESI, *Pregiudizialità e rapporti tra processo penale e processo civile*, in *Giust. pen.*, 1993, III, 592; CIVININI, *op. cit.*, 371 s.

fermare che ad essere sanzionata con la sospensione della causa civile sia una asserita “colpa” del danneggiato per aver (temporaneamente) appesantito il lavoro del giudice penale esercitando dinnanzi ad esso l’azione civile. Se proprio di colpa meritevole di punizione si vuol parlare, va considerato che l’esercizio dell’azione civile in sede penale è idoneo a ripercuotersi negativamente prima di tutti sull’imputato (e non sul giudice), inducendolo a porre in essere condotte difensive (come la richiesta di citazione dell’assicurazione responsabile civile *ex lege*¹⁶) che, in assenza di costituzione di parte civile, egli avrebbe potuto astenersi dal compiere. Dalla motivazione della sentenza in commento si evince invece come, per il S.C., gli unici interessi meritevoli di tutela siano quello alla sollecita definizione del processo penale (a cui accedrebbe quello del giudice alla semplificazione del proprio lavoro) e quello, facente capo al danneggiato, a promuovere l’azione civile in sede propria senza incorrere nella sospensione della causa.

È evidente che, se si assume questa prospettiva, la “colpa” non può che ricadere sull’art. 75, comma 3°^o, cod. proc. pen., norma che infatti non è pensata in funzione degli interessi del giudice penale e del solo danneggiato, ma che al contrario risulta congegnata in modo da privilegiare, a seconda della situazione processuale considerata, gli interessi del danneggiato anziché quelli dell’*imputato*. Così, a fronte della revoca, ad opera del danneggiato, della sua costituzione come parte civile in sede penale, la norma attribuisce prevalenza all’interesse dell’imputato a poter opporre la propria eventuale assoluzione¹⁷, e per questo dispone la sospensione della causa civile instaurata in un secondo tempo dal danneggiato¹⁸. Al contrario, promossa da costui l’azione civile unicamente in sede propria, a prevalere sarà il suo interesse ad ottenere un provvedimento di merito (armonico o meno con l’esito penale) senza risentire dell’assoggettamento al giudicato assolutorio¹⁹ e senza subire i ritardi conseguenti alla sospensione²⁰, ma anzi potendo giovare dell’eventuale giudicato di condanna nel frattempo formatosi²¹.

In modo analogo, a dispetto della loro autonomia l’esigenza di un minimo di coordinamento tra il processo civile riparatorio e quello penale è avvertita dal legislatore allorché il secondo sia già giunto alla pronuncia di una prima sentenza (quantunque non ancora irrevocabile). Ecco allora che, al ricorrere di questa

situazione, ove il danneggiato non si sia costituito parte civile (pur avendo avuto l’opportunità di farlo: art. 652 cod. proc. pen.) né abbia ancora promosso l’azione civile in sede propria, a prevalere sarà l’interesse dell’imputato a poter far valere nella futura causa civile la sua eventuale assoluzione penale. Viceversa, qualora il danneggiato si sia attivato in sede civile (e solo in essa) senza attendere una prima pronuncia del giudice penale, l’esigenza di armonia tra gli esiti dei due processi è intesa come meno pressante, donde a prevalere sarà l’interesse del danneggiato al parallelo svolgimento della causa civile, senza interferenze dovute alla contestuale pendenza del processo penale.

3. Pregiudizialità penale e processo civile litisconsortile dal lato passivo...

Ciò chiarito, si può ora concentrare l’attenzione sul caso deciso dal S.C., svolgendo al riguardo una preliminare precisazione. Come evidenziato in apertura²², l’ord. di rimessione sottopone alle sez. un. una triplice alternativa, vale a dire se nella situazione considerata i) il giudizio civile debba essere sospeso nei confronti di tutti i litisconsorti dal lato passivo (danneggiante-condannato e assicurazione); ovvero ii) non debba esserlo affatto; o infine se iii) la sospensione debba applicarsi limitatamente alla domanda avanzata nei confronti del danneggiante. È tuttavia chiaro che quest’ultima opzione non è applicabile al caso di specie, poiché esso riguarda una ipotesi di litisconsorzio necessario tra danneggiante e assicuratore *ex art.* 144 cod. ass. La ragione del perché essa sia stata comunque prospettata è fornita dalla stessa sez. rimettente, là dove dà atto di avere poche settimane prima sottoposto alle sez. un. una questione identica a quella oggi decisa, per quanto originata da un caso in cui l’imputato-danneggiante era persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato per la r.c.a.²³. In effetti, in questa diversa situazione è del tutto plausibile domandarsi se la soluzione più corretta non consista nella sospensione della sola causa fondata sulla domanda proposta nei confronti del conducente previa sua separazione da quella fondata sulla domanda avanzata nei riguardi del proprietario del veicolo e della sua assicurazione, posto che per tale via si rispetterebbe l’art. 75, comma 3°^o, cod. proc. pen. senza violare il litisconsorzio che lega le posizioni processuali del proprietario e della assicurazione²⁴.

¹⁶ Facoltà riconosciuta all’imputato, seppur solo nei confronti dell’impresa assicuratrice, da CORTE COST., 16.4.1998, n. 112, in *Giur. cost.*, 1998, 952, ed in *Corr. giur.*, 1998, 837; in arg. v. LAVARINI, *op. cit.*, 72 ss.

¹⁷ Cfr. ICHINO, sub art. 75, in AMODIO-DOMINIONI, *op. cit.*, 453.

¹⁸ Cfr. MENCHINI, voce «Sospensione», cit., 47; GHIARA, sub art. 75, nel *Commento al nuovo cod. proc. pen.*, coord. da CHIAVARIO, I, Utet, 1989, 368.

¹⁹ Cfr. DELLA CASA, *Soggetti*, in CONSO-GREVI, *Compendio di proc. pen.*, a cura di BARGIS, WKI, 2018, 117 s.; CASS., 10.3.2015, n. 4758,

in *Rep. Foro it.*, 2015, voce «Procedimento civile», n. 329.

²⁰ Cfr. MENCHINI, voce «Sospensione», cit., 47.

²¹ Cfr. IAI, *op. cit.*, cit., 864; CIVININI, *op. cit.*, 371; COMOGLIO, *L’azione*, cit., 170.

²² Cfr. *supra*, il § 1.

²³ Cfr. CASS., ord. 16.10.2018, n. 25918, in *Corr. giur.*, 2019, 107 ss., con nt. di STELLA, *Cumulo di cause risarcitorie contro più coobbligati solidali e latitudine della sospensione del processo civile per pregiudizialità penale*.

²⁴ Cfr. STELLA, *op. cit.*, 114 s., in giusta critica a CASS., ord.

L'esigenza di rispettare quest'ultimo legame esclude invece che la medesima soluzione possa essere adottata in caso di identità tra imputato-conduttore e proprietario del mezzo, tanto più se si considera che, a voler separare la causa contro il danneggiante da quella contro l'assicurazione al fine di sospendere la prima e consentire la prosecuzione della seconda, quest'ultima dovrebbe essere a sua volta sospesa per pregiudizialità in attesa della definizione dell'altra (già sospesa)²⁵.

Ne deriva pertanto che nel caso qui in esame i corni dell'alternativa si riducono a due: o la sospensione dell'intero processo civile litisconsortile o la sua prosecuzione in parallelo a quello penale. Ebbene, le sez. un. si dichiarano apertamente favorevoli alla seconda alternativa che – giova dirlo fin da subito – nel caso specifico rappresenta la soluzione più corretta. Ciò, tuttavia, non tanto in virtù dell'iter argomentativo (non sempre impeccabile) seguito in motivazione, quanto in forza dell'unico vero elemento (riconosciuto tale anche dalle sez. un.) alla luce del quale la necessità della sospensione va vagliata, ossia che la sentenza penale possa esplicare efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 cod. proc. pen.²⁶. Ed invero, nel caso di specie è proprio l'efficacia extrapenale del giudicato a far difetto, per ragioni legate alla complessità soggettiva della lite dal lato passivo.

Per convincersene, conviene muovere dalla situazione più semplice (D vs. I+A), data dalla presenza di un solo danneggiato (D) legittimato all'esercizio dell'azione civile contro l'imputato (I) e la sua assicurazione (A).

Ora si supponga che:

1) D non si costituisca parte civile ed eserciti per tempo (ossia prima dell'esito del primo grado penale) l'azione civile unicamente in sede propria. In questo caso, fermo che la causa civile non subirà alcuna so-

sensione, occorre valutare se in quest'ultima sede ha luogo l'intervento o la citazione di A.

1a) Ove A non intervenga né venga citata, l'art. 652 cod. proc. pen. non troverà applicazione in forza dell'inciso finale del suo comma 1, mentre l'art. 651 sarà applicabile solo nei confronti di I, posto che il giudicato di condanna non sarebbe opponibile ad A²⁷.

1b) Qualora invece A faccia ingresso nel processo penale in via di citazione o di intervento, l'art. 651 potrà trovare piena applicazione (quindi anche nei confronti di A), mentre l'art. 652 continuerà a non applicarsi²⁸.

Si ipotizzi adesso che:

2) D dapprima si costituisca parte civile e successivamente eserciti, sempre per tempo, l'azione civile in sede propria. In questo frangente,

2a) ove A non intervenga né venga citata nel processo penale, la causa civile non risentirà della sospensione, giacché pur trovando applicazione l'art. 652, l'eventuale giudicato di condanna sarebbe opponibile ex art. 651 solo ad I e non anche ad A.

2b) Se invece A fa ingresso nel processo penale, gli artt. 651 e 652 troveranno piena applicazione (l'art. 651 anche nei confronti di A) ed è proprio al fine di permettere la futura formazione del vincolo che l'art. 75, comma 3^o, prima ipotesi, impone la sospensione della causa civile²⁹. Invero, non appare condivisibile l'interpretazione sostenuta sul punto dalla decisione in commento³⁰, secondo la quale la sospensione non andrebbe disposta in quanto l'esercizio, da parte di D, dell'azione civile in sede propria, determinando la revoca tacita della sua costituzione nel processo penale, priverebbe di efficacia la citazione o l'intervento di A ex artt. 83, comma 6^o, e 85, comma 4^o, cod. proc. pen. rendendo dunque inopponibile il giudicato assoluto³¹. A seguire il ragionamento delle sez. un., si verificherebbe infatti uno sbilanciamento a netto favore

26.1.2009, n. 1862, in *Foro it.*, 2010, I, 769, ed in *Giur. it.*, 2009, 2486, secondo la quale «la sospensione necessaria del processo civile disposta per il caso in cui il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale con la costituzione di parte civile e, quindi, abbia esercitato l'azione civile in sede civile, non trova applicazione allorché l'azione in sede civile sia stata esercitata non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati, tanto se il cumulo soggettivo così realizzato dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo altresì irrilevante che alcuno o tutti fra i coobbligati fossero stati citati nel processo penale come responsabili civili»; conf. *CASS.*, ord. 18.7.2013, n. 17608, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce «Giudizio (rapporto)», n. 20; *CASS.*, 29.1.2014, n. 2002, in *Pluris*.

²⁵ In questa luce, suscita perplessità il peraltro non pacifico orientamento, segnalato da LAVARINI, *op. cit.*, 39, secondo il quale, nel caso in cui il giudizio civile sia stato instaurato nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, sarebbe ammesso il trasferimento dell'azione civile in sede penale limitatamente all'imputato e la prosecuzione nella sede propria quanto al responsabile civile: cfr. *CASS. PEN.*, 28.5.2003, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce «Parte civile», n. 24; *CASS.*, 10.2.1998, n. 1348, *ivi*, 1998, voce «Giudizio (rapporto)», n. 6; *CASS. PEN.*, 6.4.1976, in *Cass. pen.*, 1977, 983; *contra*, *CASS. PEN.*, 23.5.1980, *ivi*, 1981, 1840.

²⁶ In questo senso, cfr. anche *CASS.*, ord. 16.12.2005, n. 27787, in *Rep. Foro it.*, *Rep.* 2005, voce «Giudizio (rapporto)», n. 7; IOVINO, sub

art. 651, in GIARDA-SPANGHER, *op. cit.*, III, cit., 33 s.; GHIARA, sub art. 211 disp. att., in *Commento al nuovo cod. proc. pen.*, coord. da CHIAVARIO, *La normativa complementare*, II, Utet, 1992, 53.

²⁷ Cfr. TONINI, *Manuale di proc. pen.*, Giuffrè, 2016, 1005; ZUMPA-NO, *Rapporti*, cit., 329 s.; MANCUSO, *Il giudicato nel proc. pen.*, nel *Trattato di procedura penale*, a cura di UBERTIS e VOENA, XLI, I, Giuffrè, 2012, 120; *CASS.*, 4.1.2000, n. 13, in *Foro it.*, 2000, I, 47.

²⁸ Cfr. MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, nel *Trattato di proc. pen.*, I, 1, a cura di SPANGHER, Utet giuridica, 2009, 565 ss.

²⁹ Cfr. MARINELLI, sub art. 652, nel *Commentario breve al cod. proc. pen.*, a cura di CONSO e ILLUMINATI coord. da GIULIANI, WKI-Cedam, 2015, 2856.

³⁰ Di cui v. il § 10.1.

³¹ In senso contrario a questa lettura cfr., in *giur.*, *CASS.*, 9.3.2004, n. 4775, in *Foro it.*, *Rep.* 2004, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 20, secondo cui «l'eventuale revoca della costituzione di parte civile (nella specie, non seguita da tempestiva proposizione dell'azione in sede civile) non incide sull'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile»; v. inoltre MARINELLI, *op. cit.*, 2856, che sulla scia di GHIARA, sub art. 651, nel *Commento al nuovo cod. proc. pen.*, coordinato da CHIAVARIO, VI, Utet, 1991, 459, tiene distinta l'ipotesi della esclusione della parte civile ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen., che consente al danneggiato di esercitare l'azione civile in

della posizione di D, il quale, dopo aver esercitato l'azione civile in sede penale ed aver indotto A ad intervenire o I a richiederne la citazione (se non già direttamente richiesta dallo stesso D), all'atto di promuovere la causa civile si vedrebbe attribuita la possibilità di evitare la sospensione evocando A quale ulteriore convenuto³². L'iniziale costituzione di parte civile, da condotta censurabile e meritevole di essere "sanzionata" con la sospensione, risulterebbe a conti fatti incentivata, e l'art. 75, comma 3°, da norma punitiva quale viene additata di essere dalla pronuncia in esame, si trasformerebbe in norma premiante.

In ultimo, si immagini che:

3) D si astenga dal partecipare al processo penale, ma eserciti l'azione civile unicamente in sede propria dopo la sentenza penale di primo grado. In questo caso,

3a) se A non viene citata né interviene nel processo penale, la sospensione non ha ragione di dover essere disposta, in quanto, pur potendo trovare applicazione l'art. 652 purché D sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile³³, l'art. 651 opererebbe nei confronti del solo condannato e non anche di A.

3b) Qualora, invece, A prenda parte al processo penale, gli artt. 651 e 652 potranno trovare entrambi piena applicazione (l'art. 651 anche nei confronti di A, e l'art. 652 sempre a condizione che D sia stato posto in grado di costituirsi parte civile), il che è coerente con l'esigenza, in questo caso maggiormente sentita dal legislatore in ragione del più avanzato svolgimento del processo penale, di incrementare il coordinamento tra i due giudizi ed i relativi esiti imponendo la sospensione della causa civile da ultimo avviata.

4. Segue: ...con pluralità di danneggiati.

Raggiunti questi punti fermi, si può ora immaginare la presenza di due danneggiati, D1 e D2. Fino a che entrambi tengono la stessa condotta processuale

(D1+D2 vs. I+A), nessun ulteriore problema ha in realtà ragione di porsi, dato che

4) qualora essi si limitino ad esercitare l'azione civile unicamente in sede propria, si ricadrà nel caso *sub* 1 (con le varianti 1a e 1b);

5) ove dapprima si costituiscano entrambi parti civili nel processo penale e in un secondo tempo (ma prima dell'esito del primo grado penale) esercitino congiuntamente l'azione civile in sede propria, rimarranno ambedue assoggettati alle conseguenze già indicate *sub* 2a e 2b, mentre

6) allorché non prendano parte al processo penale, esercitando (sempre congiuntamente) l'azione civile in sede propria dopo la pronuncia penale di primo grado, a verificarsi saranno gli esiti già indicati *sub* 3a e 3b.

Ulteriori problemi sorgono, invece, allorché D1 e D2 optino per condotte processuali differenziate. Si supponga infatti che

7) D1 non si costituisca parte civile ed eserciti tempestivamente l'azione civile in sede propria, mentre D2 dapprima si costituisca parte civile e a seguire eserciti anch'egli l'azione civile in sede propria

7a) disgiuntamente da D1.

Salva la riunione delle due cause, sia ha che:

D1+ vs. I+A, in cui per D1 si aprono gli scenari indicati *sub* 1, e

D2 vs. I+A, in cui per D2 si aprono gli scenari indicati *sub* 2.

Chiaramente, D1 si trova in una posizione migliore di D2, in quanto non assoggettato al giudicato penale assolutorio (che invece vincolerà D2) e alla sospensione ex art. 75, comma 3°, nel caso in cui A abbia preso parte al processo penale.

7b) congiuntamente a D1.

Salva la separazione delle cause (con il che si tornerrebbe all'ipotesi precedente), si ha che:

D1+D2 vs. I+A.

Le posizioni di D1 e D2 sono speculari alle ipotesi precedenti. Ma dato che essi hanno avanzato le loro

sede propria a norma dell'art. 88, comma 2° e 3°, senza che la causa instaurata dopo l'estromissione sia influenzata dal processo penale, dal caso in cui il danneggiato si sia costituito parte civile ed abbia poi revocato l'atto di costituzione, al ricorrere del quale il giudicato assolutorio deve ritenersi opponibile, con conseguente sospensione ex art. 75, comma 3°, dell'eventuale successivo giudizio civile; analogamente PAOLA, voce «Parte civile», nel *Digesto IV ed.*, *Disc. pen.*, agg. II, Utet, 2004, 41; CREMONESI, *op. cit.*, 591; LUISO, *op. cit.*, 241; SASSANI, *op. cit.*, 502 nt. 13; DE ANGELIS, *Processo civile e processo penale: diritto interprocessuale*, Utet giuridica, 2009, 172; CASS., 26.2.2001, n. 2758, in *Giust. civ.*, 2001, I, 2689, con nota di ZUPANO, *Esclusione della parte civile e sospensione ex art. 75 comma 3 c.p.p.*

³² Non è del resto casuale che le eccezioni previste *ex lege*, fatte salve dall'inciso finale dell'art. 75, comma 3°, che si frappongono all'operare della sospensione, riguardino casi «nei quali l'uscita della parte civile dal processo penale sia la conseguenza di un esodo necessitato (così CRISTIANI, *op. cit.*, 114, richiamato da MENCHINI, voce «Sospensione», cit., 47; conf. CASS., 11.10.2002, n. 14566, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce «Procedimento civile», n. 282) e non imputabile al danneggiato, come ad es. accade nelle ipotesi di esclusione della parte civile ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen., o di incapacità di mente dell'imputato ex art.

71, comma 6°, cod. proc. pen., oppure ancora, in virtù di quanto sancito da CORTE COST., 22.7.1994, n. 330, in *Foro it.*, 1995, I, 2429, e in *Giur. cost.*, 1994, 2739, con nota di AIMONETTO, *Processo penale sospeso sine die e tutela della parte civile*, e da CORTE COST., 22.10.1996, n. 354, in *Giur. cost.*, 1996, 3079, con nota di VALENTINI REUTER, *Malattia irreversibile dell'imputato e dibattimento sospeso sine die*; in *Dir. pen. e proc.*, 1997, 135, con nota di QUAGLIERINI, *Processo penale sospeso per malattia irreversibile: riverberi sull'azione per danni; ibidem*, 165 ss., con nota di UBERTIS, *Gli "eterni giudicabili"*, e di QUAGLIERINI, *Una pronuncia condivisibile*, di incapacità fisica permanente dell'imputato, qualora ne impedisca la partecipazione al processo ed egli non consenta a che lo stesso si svolga in sua assenza: in arg., cfr. IAI, *op. cit.*, 865 s.; MENCARELLI, *op. cit.*, 5 e 7; LAVARINI, *op. cit.*, 9, testo e nt. 28; GHIARA, *sub art. 75*, cit., 368 ss.; CREMONESI, *op. cit.*, 594.

³³ Cfr. MENCHINI, voce «Sospensione», cit., 47; TRISORIO LIUZZI, *Riforma del processo penale e sospensione del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 547 s.; GHIARA, *sub art. 75*, cit., 370; CONSOLO, *Nuovo processo penale, procedimenti tributari e rapporti tra giudicati*, in *Giur. it.*, 1990, IV, 313 ss.; GIOVAGNOLI, *La "pregiudizialità" penale nei processi civili*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, 517 ss.; GIANCOTTI, *op. cit.*, 1461.

domande nello stesso processo civile, occorre stabilire se a prevalere debba essere l'interesse di D1, mostratosi rispettoso del *favor* legislativo verso il tempestivo esercizio dell'azione civile in sede propria, anziché l'interesse di I a poter opporre la sua eventuale assoluzione e quindi a beneficiare, *medio tempore*, della sospensione del processo civile. Ed è chiaro che disporre la sospensione dell'intero giudizio, imponendola anche a D1, sarebbe eccessivo, tanto più che nei suoi confronti l'art. 652 non potrebbe trovare comunque applicazione.

Si è così arrivati all'ultima coppia di ipotesi, al cui interno si situa la fattispecie decisa dalle sez. un. Si immagini dunque che:

8) D1 non si costituisca parte civile (pur essendo stato posto in condizione di farlo), ma eserciti l'azione civile in sede propria dopo la sentenza penale di primo grado, e che invece D2 si costituisca parte civile ma in un secondo tempo eserciti (tempestivamente) l'azione civile in sede propria

8a) disgiuntamente da D1.

Salva anche qui la riunione delle due cause, è evidente che D1 si trova nella situazione delineata *sub* 3, mentre D2 in quella ricostruita *sub* 2. Codice alla mano, entrambe le cause dovrebbero essere sospese, in quanto in esse si sono integrate le fattispecie contemplate, rispettivamente, per seconda e per prima dall'art. 75, comma 3°. In concreto, tuttavia, si è già osservato (*sub* 3b e 2b) come a risultare dirimente ai fini della sospensione sia la partecipazione di A al processo penale, in mancanza della quale l'eventuale giudicato penale di condanna non potrebbe esserle opposto in sede civile.

8b) congiuntamente a D1.

È questa la fattispecie verificatasi nel caso deciso, in cui D1 ha esercitato l'azione civile in sede propria successivamente alla sentenza penale di primo grado, instaurando apposita causa civile in cui ha assunto la veste di attore anche D2, già costituitosi parte civile nel giudizio penale di primo grado.

Salva ancora una volta la separazione delle cause, D1 si trova sempre nella posizione indicata *sub* 3, mentre D2 ha contemporaneamente integrato entrambe le fattispecie considerate dall'art. 75, comma 3°, esercitando l'azione civile in sede propria dopo essersi costituito parte civile nel processo penale (ipotesi *sub* 2) e dopo la sentenza penale di primo grado (ipotesi *sub* 3). Qui, però, la separazione non avrebbe molto senso, posto che – lo si è appena notato – sotto il profilo dell'operatività del giudicato in sede extrapenale, le ipotesi indicate *sub* 2a e 2b sono perfettamente simmetriche a quelle *sub* 3a e 3b, con la conseguenza che, ancora una volta, la sospensione postula che A sia stata citata o abbia svolto intervento nel processo penale, condi-

zione in assenza della quale a D potrà sì essere opposto l'eventuale giudicato di assoluzione, con pienezza applicativa dell'art. 652, ma lo stesso D potrà opporre l'eventuale giudicato di condanna nei confronti di I ma non anche di A, in applicazione dunque solo parziale dell'art. 651 cod. proc. civ. E se, come sostenuto dalle sez. un., la sospensione della causa civile postula la piena (sebbene al momento della prognosi spettante al giudice civile, ancora solo potenziale) applicazione degli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 cod. proc. pen., è evidente che nel caso di specie tale situazione non può dirsi del tutto integrata.

5. Rilievi conclusivi.

Una volta appurate le ragioni che portano a condividere la decisione in commento, non si può tuttavia sottacere la sensazione che essa, ancorché corretta nel *decisum*, sia stata utilizzata per l'enunciazione una *regula iuris* di portata troppo ampia.

Affermare che «la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato» lascia infatti intendere che ad escludere l'effetto sospensivo sia la partecipazione al processo civile di una parte ulteriore rispetto a quelle del processo penale. In realtà, ad evitare la sospensione non è la partecipazione dell'assicurazione al processo civile, quanto la sua mancata partecipazione al processo penale. Come si è infatti constatato³⁴, il S.C. forza il dato letterale degli artt. 75, comma 3°, e 651, comma 1°, al fine di sostenere, con effetti di larga scala, che l'esercizio dell'azione civile in sede propria, determinando la revoca della precedente costituzione di parte civile e privando di efficacia la citazione o l'intervento del responsabile civile nel processo penale, creerebbe una disomogeneità soggettiva tra i due processi di per sé impeditiva della sospensione di quello civile. Ma se così fosse, si dovrebbe attentamente valutare se non violi gli artt. 3 e 24, comma 1, Cost., la diversità di trattamento riservato al danneggiato da un sinistro coperto da assicurazione rispetto a quello coinvolto in una controversia di danni svolgentesi, per così dire, «uno contro uno». È infatti chiaro che quest'ultimo, laddove esercitasse l'azione civile dapprima in sede penale e poi in sede propria, non avrebbe alcun modo di evitare la sospensione della causa civile ex art. 75, comma 3°. Per contro, a parità di condotta processuale il danneggiato coinvolto in una vicenda «uno contro due» si vedrebbe per ciò solo avvantaggiato dalla possibilità di evitare la sospensione sempre, convenendo nel giudizio civile un soggetto in più rispetto all'impu-

³⁴ V. *supra*, il § 3.

tato ed a prescindere dal fatto che tale ulteriore convenuto abbia o no partecipato al processo penale.

Si può quindi affermare che, pur mossa da un evidente intento demolitorio dell'art. 75, comma 3°, con la decisione in esame la Supr. Corte consegue soprattutto l'istituzione (o un rafforzamento) dell'onere strategico dell'imputato di citare nel processo penale la propria assicurazione ogni qual volta il danneggiato si sia costituito parte civile. Un onere il cui assolvimento verosimilmente sortirà l'effetto di appesantire la *silhouette* del processo penale soprattutto nei casi in cui siano prospettabili eccezioni relative al rapporto assicurativo, tra i principali fattori di complicazione della decisione rispetto alla valutazione del danno, e che solo indirettamente ed eventualmente sarà in grado di incentivare il danneggiato all'esercizio dell'azione civile fin da subito in sede propria, cioè nel contesto più consono alla decisione di tali eccezioni.

CASS. CIV., sez. un., 21.5.2019, n. 13661 – MAMMONE *Presidente* – PERRINO *Estensore* – FINOCCHI GHERSI P.M. (concl. conf.) – C.L.N.P.G., C.F., C.B., C.G., R.P. (avv. Fiaccabrino) – B.F. (avv. Trivigno) – Sogessur società anonyme – Annulla Trib. Milano, ord. 20.11.2017

PROCEDIMENTO CIVILE – GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) – SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO CIVILE – CAUSE DI SOSPENSIONE PREVISTE DALL'ART. 75 COD. PROC. PEN. – INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA – AZIONE CIVILE DI DANNO SUCCESSIVA ALLA PRONUNCIA PENALE DI PRIMO GRADO – SOSPENSIONE NECESSARIA – ESCLUSIONE (cod. proc. pen., artt. 75, 651, 651-bis, 652, 654)

In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75 cod. proc. pen., comma 3°, che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 cod. proc. pen., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.

dal testo:

Il fatto. R.P., C.F., C.G., C.B. e C.L.N.P.G., rispettivamente moglie, figli e fratelli di C.M., hanno pro-

posto dinanzi al tribunale di Milano azione per il risarcimento dei danni loro cagionati dalla morte del loro congiunto, avvenuta a causa di un incidente stradale, e l'hanno indirizzata nei confronti di B.F., proprietario e conducente del veicolo investitore, nonché della Sogessur società anonyme, impresa assicuratrice della responsabilità civile.

Il giudice istruttore ha disposto la sospensione del processo. E ciò perché, a seguito della costituzione come parti civili dei fratelli della vittima nel processo penale promosso nei confronti di B.F., peraltro *iure proprio* e non già con la spendita, poi avvenuta in sede civile, della qualità di eredi di C.V., padre di M., era stata pronunciata sentenza di primo grado di condanna dell'imputato, soltanto in esito alla quale era stata promossa l'azione civile.

Contro l'ordinanza di sospensione gli attori del processo civile hanno proposto regolamento di competenza e la terza sezione civile di questa Corte ha prospettato al Primo presidente l'opportunità di devolvere il giudizio alla cognizione delle sezioni unite, al fine di risolvere la questione se il giudizio civile in esame debba essere necessariamente sospeso nei confronti di tutti i litisconsorti, oppure se la sospensione operi soltanto in relazione all'azione risarcitoria proposta nei confronti del conducente-imputato, oppure ancora se non operi sospensione alcuna.

Il giudizio è stato quindi assegnato a queste sezioni unite.

I motivi. 1. La questione rimessa alla cognizione di queste sezioni unite concerne l'identificazione dei presupposti legali soggettivi di operatività della sospensione necessaria del processo civile di risarcimento del danno derivante da reato promosso quando nel processo penale concernente il reato sia stata già pronunciata la sentenza di primo grado. Prevale difatti questo profilo, poiché, come specificato in narrativa, non v'è coincidenza tra i soggetti che si sono costituiti parti civili nel processo penale e coloro che hanno promosso, anche mediante spendita di diversa qualità, il giudizio civile.

Il problema da risolvere è determinato dalla circostanza che i danneggiati hanno proposto la domanda risarcitoria nei confronti non soltanto dell'imputato-danneggiante, ma anche di altra litisconsorte, ossia della società assicuratrice della responsabilità civile.

Se non vi fosse il cumulo soggettivo, non vi sarebbe difatti dubbio alcuno sull'applicabilità dell'art. 75, comma 3°, cod. proc. pen., secondo cui "Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge".

2. Il cumulo soggettivo, invece, ha ritenuto questa Corte, sia pure prevalentemente con riguardo all'ipo-

tesi della proposizione dell'azione in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, non consente la sospensione. E ciò tanto se si abbia riguardo a un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se il cumulo scaturisca da litisconsorzio necessario, e indipendentemente dal fatto che alcuno o tutti fra i coobbligati siano stati citati nel processo penale come responsabili civili (Cass., ord. 26 gennaio 2009, n. 1862; 13 marzo 2009, n. 6185 e 18 luglio 2013, n. 17608).

2.1. La sospensione non si giustifica, si è argomentato, con riguardo al responsabile civile, perché la proposizione successiva dell'azione risarcitoria in sede civile comporta la revoca tacita della costituzione di parte civile, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 651 cod. proc. pen., e l'inutilità dell'attesa degli esiti del processo penale.

Né, si è aggiunto, essa si giustifica in relazione all'imputato: in caso di litisconsorzio necessario, perché la necessità del cumulo non consente la separazione delle domande; in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, perché l'art. 75, comma 3°, cod. proc. pen. si riferisce alla causa tra singole parti, e non già al cumulo soggettivo.

2.2. Al fondo di quest'interpretazione sta lo sfavore per la proliferazione dei casi di arresto del processo civile, del quale la sospensione è comunque vicenda anomala. Sfavore, che ha ispirato anche la giurisprudenza che esclude spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo, esercitabile fuori dai casi tassativi di sospensione legale (Cass., sez. un., ord. 1 ottobre 2003, n. 14670; conf., tra varie, 27 novembre 2018, n. 30738).

2.3. La sospensione necessaria prevista dall'art. 75, comma 3°, cod. proc. pen., si è concluso, sanziona la scelta compiuta dal danneggiato che abbia optato sin dall'inizio per la proposizione in seno al processo penale della propria domanda risarcitoria: in tal caso, anche se dismette la qualità di parte civile, egli dovrà sottostare all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale.

Analogamente, se il danneggiato abbia trascurato il processo penale, in seno al quale pure abbia avuto possibilità di costituirsi parte civile e neppure abbia agito in sede civile, dovrà subire la sospensione del processo civile che abbia iniziato dopo la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato, per il disinteresse per l'azione civile da lui mostrato (Cass., ord. 24 aprile 2009, n. 9807).

3. Con l'ordinanza interlocutoria la terza sezione civile di questa Corte dubita che la soluzione restrittiva sui limiti della sospensione prevista dall'art. 75 cod. proc. pen., comma 3°, sia convincente.

Le obiezioni poste con l'ordinanza muovono, in generale, dall'individuazione della *ratio* posta a sostegno della sospensione necessaria nell'esigenza di prevenire il rischio di un esito potenzialmente difforme del giu-

dizio civile rispetto a quello del giudizio penale in relazione alla sussistenza di uno o più presupposti di fatto comuni e, in particolare, puntano sull'interesse dell'imputato di potersi valere dell'eventuale giudicato penale di assoluzione.

Sicché, si osserva, l'esclusione della sospensione incrinerebbe l'equilibrio degli interessi in conflitto, ossia dell'interesse del danneggiato, volto a conseguire senza dilazione il ristoro del danno subito, e di quello dell'imputato, indirizzato all'accertamento della propria estraneità o, comunque, dell'esclusione della propria colpevolezza rispetto al reato contestato.

3.1. Il che si potrebbe tradurre nel *vulnus* degli artt. 3 e 24 Cost., poiché l'opponibilità del giudicato di assoluzione finirebbe col dipendere dalla scelta processuale del titolare della pretesa risarcitoria di agire in sede civile soltanto nei confronti dell'imputato oppure anche nei confronti degli altri coobbligati.

In conclusione, prospetta la terza sezione civile, la tutela dell'interesse dell'imputato dovrebbe comportare la sospensione della sola domanda proposta nei suoi confronti, in caso di litisconsorzio facoltativo, e la sospensione di tutto il processo, al cospetto di litisconsorzio necessario.

4. La disposizione di cui si discute è frammento dell'ampia e articolata disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, radicalmente rinnovata dalla riforma del codice di procedura penale, e va dunque interpretata alla luce del microsistema prefigurato dal legislatore per il raccordo tra i due giudizi.

Il codice del 1988 ha ripudiato il principio di unità della giurisdizione e di prevalenza del giudizio penale, in favore di quello della parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e dell'autonomia dei giudizi (tra varie, Cass., sez. un., 11 febbraio 1998, n. 1445 e sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1768).

Quel che prevale è l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire ivi la propria azione (Corte Cost. 21 aprile 2006, n. 168 e 28 gennaio 2015, n. 23). Sicché si è scoraggiata la proposizione dell'azione civile nel processo penale (in termini, Corte Cost. 29 gennaio 2016, n. 12) e si è favorita la separazione dei giudizi.

4.1. Per liberare il giudice penale dall'esame di questioni che non debbano essere accertate ai fini del giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, l'art. 75, comma 1°, cod. proc. pen., là dove stabilisce che "L'azione civile proposta dinanzi al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio", ha posto uno sbarramento al trasferimento dell'azione civile nel processo penale, e lo ha quindi disincentivato.

4.2. Il danneggiato è incoraggiato a evitare la costituzione di parte civile e a promuovere la propria pre-

tesa in sede civile, anche per poter sfuggire agli effetti del giudicato di assoluzione dell'imputato-danneggiante.

Qualora, difatti, a norma dell'art. 75, comma 2°, cod. proc. pen., "L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile", la sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione dell'imputato-danneggiante (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) non sarà opponibile al danneggiato, in base all'ultimo nucleo normativo dell'art. 652, comma 1° cod. proc. pen.

Anche nella relazione al testo definitivo del cod. proc. pen. si legge significativamente che "viene sancito espressamente che, in assenza della *translatio iudicii*, il processo non può essere sospeso e che, di conseguenza, non può trovare applicazione l'art. 652, comma 1°", e che la linea seguita della separazione del giudizio civile dal penale, se può essere criticata perché non aderente al principio dell'unità della giurisdizione (principio, peraltro, "da considerarsi non di rilevanza costituzionale come la corte ha avuto occasione di statuire sin dalla sentenza n. 1 del 1970"), ha "il vantaggio di attuare la massima semplificazione dello svolgimento del processo, secondo la regola indicata nella direttiva 1 della legge delega".

4.3. E il vantaggio è amplificato dal fatto che il danneggiato potrà comunque fruire degli effetti derivanti dalla condanna dibattimentale dell'imputato-danneggiante, nonché di quelli della sentenza dibattimentale irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, agli esiti delle quali l'imputato danneggiante sarà pur sempre vincolato, a norma rispettivamente dell'art. 651, e dell'art. 651-*bis* cod. proc. pen.: l'operatività delle disposizioni prescinde difatti dalla partecipazione, anche potenziale, del danneggiato.

5. L'art. 75, comma 2°, cod. proc. pen. mostra quindi che, di per sé, la pendenza del processo penale influente non condiziona lo svolgimento di quello civile; sicché la priorità logica del fatto di reato rispetto al risarcimento del danno e alle restituzioni conseguenti non implica necessariamente la priorità cronologica dei relativi accertamenti.

Si apre per conseguenza alla possibilità di contraddizione logica, non pratica, in considerazione della diversità di oggetto dei due processi, tra le due decisioni relative alla responsabilità dell'imputato-danneggiante (ne prende atto Cass. 17 febbraio 2010, n. 3820, richiamata, tra varie, da Cass. 22 giugno 2017, n. 15470).

5.1. In questo microsistema, allora, il valore dell'uniformità dei giudicati su cui punta l'ordinanza interlocutoria diviene recessivo.

Queste sezioni unite hanno d'altronde già da tempo

rimarcato, con riguardo giustappunto alla valenza dell'art. 75 cod. proc. pen., che esso ha ceduto il passo a quello del giusto processo, in virtù del quale in tanto la sentenza è giusta in quanto l'applicazione della legge sia avvenuta nell'ambito di un procedimento nel quale sia stato pienamente assicurato il diritto di difesa (Cass., sez. un., ord. 5 novembre 2001, n. 13682).

5.2. E che anche sul piano generale il valore dell'uniformità dei giudicati (o comunque delle decisioni) abbia perso d'importanza, si evince, oltre che dai riferimenti indicati nell'ord. n. 13682/01, altresì da indicatori di altri comparti.

A titolo d'esempio, in tema di giudizio tributario, il d. legis. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20, stabilisce che: "Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione".

Quanto al rapporto col processo penale del procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, la l. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 54, che detta la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, sancisce che: "Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti" (comma 1°) e che soltanto "Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione" (comma 2°).

Coerente è anche il d. legis. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-*ter*, relativo al giudizio disciplinare del lavoratore pubblico con rapporto contrattuale, secondo cui: "Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale". Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel sostenere la mera facoltatività della sospensione del primo in attesa dell'esito del secondo (Cass. 5 aprile 2018, n. 8410).

5.3. D'altronde, persino in seno al medesimo giudizio penale è possibile che vi sia difformità di decisioni: si consideri la possibilità riconosciuta dall'art. 576 cod. proc. pen., alla parte civile d'impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (purché l'accertamento sia destinato a produrre gli effetti previsti dall'art. 652 cod. proc. pen.: Cass., sez. un. pen., 29 settembre 2016, n. 46688, Schirru).

In definitiva, il favore per la separazione dei giudizi comporta l'accettazione del rischio di difformità dei giudicati ai quali i giudizi separati conducano.

6. La chiave di volta della sospensione necessaria

prevista dall'art. 75, comma 3^o, cod. proc. pen., non si può, quindi, identificare con quella determinata dalla pregiudizialità, ossia appunto con l'esigenza di evitare il rischio di un conflitto fra giudicati (tra varie, a proposito di questo fondamento della sospensione necessaria per pregiudizialità, Cass., sez. un., 24 maggio 2013, n. 12901 e 16 marzo 2016, n. 5229).

6.1. Del resto, anche la tecnica processuale per l'operatività della sospensione necessaria ex art. 75, comma 3^o, cod. proc. pen. differisce da quella che opera al cospetto di sospensione necessaria per pregiudizialità.

Nel primo caso, e in particolare nell'ipotesi in esame, è la pronuncia della sentenza di primo grado nel processo penale a determinare la sospensione del giudizio civile iniziato dopo.

Nel secondo, quando il processo pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, il giudizio pregiudicato può essere sospeso — ex art. 337, comma 2^o, cod. proc. civ. — e non deve esserlo ex art. 295 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027; conf., in relazione al caso in cui la sentenza di primo grado, la cui autorità è invocata, sia stata emessa dal giudice amministrativo, sez. un., 30 novembre 2012, n. 21348, nonché, da ultimo, in termini, ord. 4 gennaio 2019, n. 80).

7. Insufficiente a giustificare la sospensione necessaria ex art. 75 cod. proc. pen., è, peraltro, la finalità latamente sanzionatoria evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte.

7.1. Una tale finalità è senz'altro ravvisabile anche in relazione all'ipotesi in esame.

In tesi, nel caso di azione civile proposta dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado l'esercizio dell'azione risarcitoria non necessariamente è frutto di una scelta consapevole del danneggiato, di modo che la conseguente tardività si possa a lui ascrivere sin dall'inizio. È, tuttavia, riconoscibile comunque l'intento sanzionatorio del legislatore: il danneggiato-attore, se pure non sia rimasto volontariamente al di fuori del processo penale per verificarne l'esito, trascura di provvedere sollecitamente alla cura dei propri interessi nel torno di tempo necessario alla pronuncia della sentenza di primo grado nel processo penale; il che colora come attendista la proposizione dell'azione civile.

E tale condotta dev'essere dal tracciato del legislatore, volto, si è visto, a incoraggiare la proposizione dell'azione civile in sede propria.

8. Non è, tuttavia, questo intento a giustificare e a imporre la sospensione del processo civile instaurato dopo la pronuncia penale di primo grado (o anche dopo la costituzione di parte civile nel processo penale).

8.1. Quel che rileva ai fini della sospensione del giudizio civile di danno ex art. 75, comma 3^o, cod. proc. pen. fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi del

precedente comma 2^o, è che la sentenza penale possa esplicare efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 cod. proc. pen. Imporre al danneggiato-attore che si sia tardivamente rivolto al giudice civile di attendere l'esito del processo penale ha senso soltanto se e in quanto quest'esito, se definitivo, sia idoneo a produrre i propri effetti sul processo civile.

9. Lo si evince, si è sottolineato con l'ord. n. 13682/11, dall'art. 211 disp. att. cod. proc. pen., a norma del quale "Salvo quanto disposto dall'art. 75, comma 2^o, del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale".

9.1. Ed è puntando su questa *ratio* che si è esclusa la sospensione del processo civile nei confronti delle — sole — parti diverse dall'imputato-danneggiante, alle quali siano ascritti fatti differenti da quelli oggetto di accertamento nel processo penale (Cass., ord. 1 luglio 2005, n. 14074; ord. 16 marzo 2017, n. 6834 e 11 luglio 2018, n. 18202).

10. Quando, invece, i fatti siano i medesimi, il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651 e 651 bis c.p.p., si potrebbe produrre nei confronti del responsabile civile soltanto qualora il processo risarcitorio sia promosso nei suoi confronti da un danneggiato diverso da colui che abbia proposto l'azione civile nel processo penale: solo in questo caso, e se il responsabile civile sia stato regolarmente citato o abbia spiegato intervento in sede penale, il giudicato di condanna del danneggiato-imputato o quello del suo proscioglimento per particolare tenuità del fatto avranno effetto verso di lui nel giudizio di danno.

10.1. Sulla pretesa del danneggiato costituitosi parte civile si può difatti decidere in sede civile soltanto se la parte civile sia uscita dal processo penale per revoca o estromissione; e poiché l'esodo della parte civile comporta che la citazione o l'intervento del responsabile civile perdono efficacia (a norma, rispettivamente, dell'art. 83, comma 6^o, cod. proc. pen. e art. 85, comma 4^o, cod. proc. pen.), viene meno la condizione pretesa dagli artt. 651 e 651-bis cod. proc. pen., per la produzione degli effetti ivi previsti nei confronti del responsabile civile, ossia che il "responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto nel processo civile".

10.2. A maggior ragione il vincolo non si può produrre in un caso, come quello in esame, in cui non v'è coincidenza tra le parti civili nel processo penale e gli attori del processo civile, nel senso già specificato, e non vi sono stati citazione o intervento del responsabile civile nel processo penale.

10.3. Il che esclude anche la possibilità che si potesse

determinare il vincolo previsto dall'art. 652, comma 1^o, cod. proc. pen.

11. Non sarebbe poi possibile, com'è adombrato nell'ordinanza interlocutoria, disporre la sospensione del giudizio, in caso di litisconsorzio facoltativo, nei confronti del solo danneggiante-imputato, nei confronti del quale non sono richieste condizioni perché si produca il vincolo derivante dalla sentenza di condanna, ex art. 651 cod. proc. pen., o dalla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 651-bis cod. proc. pen. L'autore del fatto illecito costituente reato, riconosciuto come responsabile e perciò condannato, ha difatti sicuramente avuto la possibilità di partecipare al processo penale in qualità di imputato, sicché il suo diritto di difesa ha ricevuto piena garanzia per l'intero corso del processo.

A escludere tale possibilità sta la considerazione che le ipotesi di sospensione previste dall'art. 75, comma 3^o, cod. proc. pen., rappresentano pur sempre una deroga rispetto alla regola generale, che è quella della separazione dei giudizi e dell'autonoma prosecuzione di ciascuno di essi.

La natura derogatoria della disposizione ne impone interpretazioni restrittive; e, in virtù di quest'interpretazione restrittiva occorre che tra i due giudizi vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni (Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538).

11.1. Estendere l'applicazione di un'ipotesi derogatoria a un caso, come quello in esame, in cui tutte le parti del giudizio civile non coincidano con tutte quelle del processo penale, sacrificerebbe in maniera ingiustificata l'interesse dei soggetti coinvolti alla rapida definizione della propria posizione, in aperta collisione con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo, presente nel nostro ordinamento ben prima dell'emanazione dell'art. 111, comma 2^o, Cost. e comunque assurda a rango costituzionale per effetto di esso.

In dottrina, al riguardo, si è sostenuto che la concentrazione in unica sede dei risvolti penalistici e di quelli civilistici del medesimo fatto sia un fattore di snellimento. Va, tuttavia, considerato che anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu 1 luglio 1997, *Torri c. Italia*), nel verificare il rispetto del diritto della parte civile alla ragionevole durata del processo di danno, garantito dall'art. 6.1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ha ritenuto che debbano essere computate cumulativa-

mente la durata del processo penale, dal momento della costituzione di parte civile, e quella del successivo processo civile per la liquidazione del danno.

E queste valutazioni rilevano indipendentemente dalla natura del litisconsorzio che lega le parti, necessario o facoltativo.

11.2. Fuori bersaglio sono, invece, le perplessità concernenti la tenuta sul piano costituzionale dell'opzione che, in un caso come quello in esame, esclude la sospensione, con riguardo alla posizione del danneggiante-imputato e al suo interesse a valersi dell'eventuale giudicato di assoluzione che riuscirà a conseguire.

11.3. La separazione e l'autonomia dei giudizi comportano difatti che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, in via d'esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza (Cass., sez. un. pen., 10 luglio 2002, n. 30328; sez. un. pen., 24 aprile 2014, n. 38343 e 4 maggio 2017, n. 33749) e, in quello civile, alla regola del "più probabile che non" (tra varie, Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576 e ord. 27 settembre 2018, n. 23197).

Sicché non meritevole di tutela è in questi casi l'interesse del danneggiante di attendere gli esiti del processo nel quale egli sia imputato.

12. Ne consegue che il ricorso va accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3^o, cod. proc. pen., che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 cod. proc. pen., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato".

L'ordinanza di sospensione va quindi annullata e va disposta la prosecuzione del processo dinanzi al tribunale di Milano, che provvederà anche a regolare le spese. (*Omissis*)